

FONDAZIONE RESTART

Procedura di Gestione delle Segnalazioni

Sommario

1	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2	RIFERIMENTI.....	3
3	DEFINIZIONI.....	3
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4.1	Ambito di applicazione oggettivo.....	4
4.2	Ambito di applicazione soggettivo	5
5	RESPONSABILITÀ	6
6	CANALI DI SEGNALAZIONE.....	6
6.1	Canale interno di segnalazione	6
6.2	Canali esterni di segnalazione	7
6.3	Divulgazione pubblica.....	7
7	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	7
7.1	Il responsabile della gestione delle segnalazioni	7
7.2	Modalità di invio della segnalazione.....	8
7.3	Analisi preliminare della segnalazione.....	8
7.4	Fase di istruttoria.....	9
7.5	Conclusione dell'istruttoria e chiusura della segnalazione	9
7.6	Conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni	10
7.7	Misure di protezione e tutela	10
7.7.1	Caratteristiche di sicurezza della piattaforma	11
7.7.2	Trattamento dei dati personali.....	11
7.7.3	Obbligo di riservatezza e condizioni per la rivelazione dell'identità del segnalante.....	11
7.7.4	Divieto di ritorsioni.....	12
7.8	Segnalazione ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore.....	12
8	SANZIONI DISCIPLINARI	12
9	Storia del documento e revisioni.....	13

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente procedura disciplina il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni pervenute alla Fondazione RESTART (nel prosieguo anche “Fondazione” o “RESTART”) attraverso il canale interno adottato e qualificabili come “Segnalazioni Whistleblowing”, gestite in conformità alle prescrizioni normative di cui al D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito, anche il “Decreto”) e in linea con le indicazioni contenute nelle relative Linee Guida ANAC. Definisce inoltre le tutele e le misure di protezione che la Fondazione garantisce a ogni persona segnalante.

La finalità perseguita è dunque quella di incoraggiare e facilitare la trasmissione delle segnalazioni relative alla Fondazione e di ridurre i rischi di reato e/o di illeciti, facilitando l'emersione di condotte pregiudizievoli non solo per la Fondazione ma anche per l'interesse pubblico collettivo, allo scopo di costruire un rapporto di fiducia con gli stakeholder.

La Fondazione ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOG) ai sensi del decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e un proprio Codice Etico; ha inoltre affidato a un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG e di curarne l'aggiornamento.

Questa procedura è pertanto parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

2 RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000”;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di Segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- Codice etico della Fondazione RESTART;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione RESTART, ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001.

3 DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, ai sensi del Decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:

- (a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione;
- (b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi

dell'articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

- (c) «segnalazione»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni effettuata tramite i canali di segnalazione interni o esterni;
- (d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del Decreto;
- (e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'autorità nazionale competente (ANAC – <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).
- (f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- (g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- (h) «facilitatore»: la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- (i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- (j) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- (k) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- (l) «seguito»: le azioni intraprese dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- (m) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

4.1 Ambito di applicazione oggettivo

Sono considerate “Segnalazioni Whistleblowing” le segnalazioni relative a violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6), ovvero violazioni del Codice Etico;

- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Le segnalazioni devono essere riferite a comportamenti, atti o omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo; il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata, ovvero le informazioni relative alla stessa, siano vere.

Possono essere oggetto di segnalazione i fondati sospetti su violazioni già commesse o non ancora commesse (che sulla base di elementi concreti potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle.

Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione rivendicazioni, contestazioni, istanze di carattere personale del segnalante relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. segnalazioni che attengono ai rapporti individuali di lavoro, conflitti con superiori e/o colleghi, ecc.), in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente o dell'amministrazione pubblica; né possono costituire oggetto di segnalazione notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o basate su indiscrezioni prive di elementi concreti.

Segnalazioni diffamatorie o calunniose possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all'applicazione di sanzioni secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 8.

È fatta salva la possibilità per il segnalante di richiedere che la propria identità rimanga riservata o di presentare segnalazioni in forma anonima; queste ultime saranno tenute in considerazione ai sensi della presente procedura solo se sufficientemente documentate e circostanziate in riferimento a contesti specifici e determinabili, cioè con caratteristiche tali da rendere possibile procedere con la loro analisi.

4.2 Ambito di applicazione soggettivo

La presente procedura disciplina il canale interno adottato da RESTART per le segnalazioni

("whistleblowing") e si applica a tutti i soggetti indicati nell'art. 3 del Decreto, ovvero a soggetti che operano nel contesto lavorativo della Fondazione, quali ad esempio:

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione, anche qualora esercitino di fatto tali funzioni (es. soci, amministratori; componenti del Collegio Sindacale);
- a tutto il personale che opera presso la Fondazione, a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale;
- a coloro che cooperano e collaborano, a qualsivoglia titolo, con la Fondazione e, in generale, a chiunque abbia legami con la stessa anche in ragione di differenti rapporti giuridici (quali ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori, partner, candidati a posizioni lavorative, ex dipendenti, volontari o tirocinanti non retribuiti).

Le tutele a favore del segnalante si estendono anche ad altri soggetti, ovvero a:

- facilitatori (ovvero le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La segnalazione può essere effettuata sia nel caso in cui il rapporto intercorrente con la Fondazione sia in corso, sia nel caso in cui il rapporto giuridico non sia ancora iniziato (es.: le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in fase precontrattuale, nel corso di un processo di selezione o durante il periodo di prova) a anche successivamente alla conclusione del rapporto giuridico, purché le informazioni sulla violazione siano state acquisite nel corso del rapporto medesimo.

5 RESPONSABILITÀ

La Fondazione RESTART è Titolare del trattamento dei dati connessi alla gestione delle segnalazioni.

6 CANALI DI SEGNALAZIONE

I destinatari della presente procedura possono effettuare segnalazioni interne, esterne, divulgazioni pubbliche e denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni.

6.1 Canale interno di segnalazione

RESTART ha istituito:

- un **canale di segnalazione in forma scritta**, consistente in una piattaforma informatica accessibile anche da dispositivi mobili e da qualsiasi *browser*, raggiungibile al seguente

indirizzo: <https://www.fondazione-restart.it/it/whistleblowing-2/>.

Il canale garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione.

- un **canale di segnalazione in forma orale**, attraverso un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, che potrà essere richiesto mediante mail all'indirizzo richiestaincontro.restart@gmail.com.

6.2 Canali esterni di segnalazione

Le segnalazioni esterne possono essere presentate in forma scritta tramite gli appositi canali messi a disposizione da ANAC; la segnalazione esterna presentata a un soggetto diverso da ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Si precisa, tuttavia, che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero, questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Sul sito internet dell'ANAC, in una sezione dedicata, è possibile trovare le indicazioni necessarie per la presentazione della segnalazione.

6.3 Divulgazione pubblica

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto, la persona segnalante è tutelata anche quando effettua una divulgazione pubblica purché ricorra una delle seguenti condizioni:

- (i) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti;
- (ii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- (iii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7 GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI INTERNE

7.1 Il responsabile della gestione delle segnalazioni

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è stato individuato nella figura del

Presidente dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e delle competenze necessarie a svolgere le funzioni che gli sono demandate. Il gestore delle segnalazioni (nel seguito "Gestore") potrà coinvolgere uffici interni alla Fondazione per la gestione dell'istruttoria e dell'eventuale procedimento disciplinare e, in caso di indagini particolarmente complesse, potrà anche avvalersi del supporto di risorse professionali di propria fiducia o di consulenti esterni specializzati che possano offrire le necessarie competenze tecniche e professionali per la gestione della segnalazione.

La Fondazione ha autorizzato il trattamento dei dati personali da parte del Gestore ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies d. lgs. n. 196/2003.

7.2 Modalità di invio della segnalazione

Segnalazione in forma scritta. La segnalazione è inoltrata tramite la piattaforma informatica raggiungibile mediante il link fornito al paragrafo 6.1; è prevista la compilazione guidata di un questionario con domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore di approfondire l'oggetto della stessa, con l'obiettivo di ridurre al minimo la necessità di un contatto diretto tra la persona segnalante e il Gestore.

La persona segnalante può caricare direttamente in piattaforma, tramite la funzione di upload, tutta la documentazione che, a supporto della segnalazione, ritiene utile sottoporre all'attenzione del Gestore.

Al fine di permettere le verifiche del caso, la segnalazione dovrebbe contenere ogni elemento utile ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto di comunicazione e dovrebbe quindi contenere:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione con indicazione, ove conosciute, delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione e degli altri soggetti coinvolti, ovvero qualsiasi elemento che consenta di identificare agevolmente il presunto autore del comportamento o di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dalla violazione e ogni elemento utile a fornire un riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati;
- ogni eventuale documentazione a conferma di quanto segnalato.

Segnalazione in forma orale. il Gestore potrà essere contattato direttamente all'indirizzo email richiestaincontro.restart@gmail.com. L'oggetto del messaggio dovrà riportare la seguente dicitura "RICHIESTA DI INCONTRO" e il messaggio non dovrà contenere alcuna informazione circa il contenuto della segnalazione che si intende presentare.

Durante l'incontro in presenza, la segnalazione potrà essere verbalizzata in un documento verificato e sottoscritto dal segnalante; il Gestore potrà in alternativa raccogliere dal segnalante le informazioni necessarie, utilizzando i quesiti disponibili sulla piattaforma online.

La segnalazione sarà in ogni caso inserita all'interno della piattaforma dal Gestore, che avrà cura di allegare al suo interno eventuale documentazione supplementare. Completata la registrazione, il Gestore comunicherà alla persona segnalante il codice di 16 cifre automaticamente generato dalla piattaforma (vedere quanto spiegato al successivo punto 7.7.1). Attraverso questo codice, da quel momento in avanti il segnalante potrà accedere alla piattaforma in modo del tutto autonomo per controllare lo stato di avanzamento della segnalazione presentata e dialogare con il Gestore.

7.3 Analisi preliminare della segnalazione

Entro sette giorni dalla data di ricezione di una segnalazione, il Gestore trasmette al segnalante un avviso di ricevimento allo scopo di informarlo della presa in carico della segnalazione trasmessa. In caso di ricezione orale, non sarà necessario inviare l'avviso di ricevimento, facendo fede la data di verbalizzazione redatto nel corso dell'incontro in presenza.

La segnalazione è oggetto di analisi preliminare al fine di verificare la presenza di dati e informazioni utili a consentire una prima valutazione della sua fondatezza ed ammissibilità.

Ai fini della valutazione della procedibilità della segnalazione, il Gestore verificherà in primo luogo la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che giustifichino la segnalazione mediante canale interno; è necessario infatti accertare che il segnalante sia un soggetto legittimato a presentare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Verificata la procedibilità della segnalazione, il Gestore valuterà che la segnalazione sia ammissibile come whistleblowing, ovvero che contenga dati e informazioni tali da consentire una comprensione e un'analisi secondo quanto previsto dalla presente procedura.

La segnalazione potrà essere archiviata dal Gestore qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, sia emersa l'improcedibilità o l'inammissibilità della segnalazione ovvero la segnalazione abbia un contenuto generico che non consente la comprensione dei fatti: il Gestore indicherà la motivazione dell'archiviazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 8.

7.4 Fase di istruttoria

Se, a seguito della analisi preliminare, emergano elementi utili per una valutazione della ammissibilità della segnalazione, il Gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e le condotte segnalate per valutarne la sussistenza.

L'istruttoria interna deve essere svolta in modo confidenziale e riservato, nonché imparziale in modo da preservare la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

Il Gestore può chiedere ulteriori informazioni alla persona segnalante, acquisire ulteriori documenti o può conferire mandato di approfondimento a uffici interni e/o terzi soggetti, assicurandosi di:

- ribadire l'obbligo di riservatezza dei dati trattati al soggetto incaricato dell'approfondimento; nel caso di soggetti terzi, detto obbligo sarà formalizzato per iscritto;
- conferire al soggetto incaricato dell'approfondimento un mandato formale, specificando il perimetro di azione e le informazioni che desidera ottenere;
- non fornire alcuna informazione che, anche indirettamente, possa ricondurre all'identità del segnalante o al contenuto della segnalazione;
- omettere qualsivoglia informazione relativa al soggetto segnalato, a meno che l'informazione sia necessaria al corretto svolgimento dell'approfondimento.

In caso di incontri di persona con il segnalante durante la fase istruttoria, il Gestore avrà cura di redigere un verbale dell'incontro, che sarà verificato e firmato dallo stesso Gestore e dalla persona segnalante; il documento, scansato in PDF, sarà inserito in piattaforma prima del termine dell'incontro.

7.5 Conclusione dell'istruttoria e chiusura della segnalazione

Entro il termine di tre mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in assenza di tale avviso, entro

tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione¹, il Gestore fornirà un riscontro alla persona segnalante (es. azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti esito delle indagini condotte, misure eventualmente adottate, motivazione dell'eventuale archiviazione).

Alla conclusione delle verifiche, il Gestore redigerà una relazione riportante la necessità di prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica del MOG e/o del Codice Etico e/o di altre procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei soggetti segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto nel sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e da questa procedura - nei confronti delle persone segnalanti che abbiano effettuato segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

7.6 Conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni

Le informazioni relative alle segnalazioni e la relativa documentazione, inclusa quelle raccolte in fase di istruttoria, sono conservate in piattaforma per un periodo di cinque anni, calcolati a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente procedura. Il periodo di conservazione indicato è da riferirsi anche a tutta l'eventuale documentazione cartacea prodotta e acquisita.

7.7 Misure di protezione e tutela

In tutte le fasi inerenti all'accertamento dei fatti segnalati, RESTART assicura la tutela della persona segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione contro azioni ritorsive o comportamenti discriminatori.

La tutela è estesa anche ad altri soggetti, elencati nel precedente paragrafo 4.2.

Le misure di protezione si applicano ai suddetti soggetti anche in presenza delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del Decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto al capo II del Decreto.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Quando sia giudizialmente accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi

¹ Se sussistono ragioni che richiedono un tempo maggiore per le verifiche, non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi. In questa evenienza è comunque necessario comunicare alla persona segnalante, appena concluse le verifiche, anche il successivo esito finale dell'istruttoria.

di dolo o colpa grave, le suddette tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

7.7.1 Caratteristiche di sicurezza della piattaforma

La piattaforma di segnalazione adottata è dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate come previsto dall'art. 32 GDPR; è collocata sul server di un soggetto terzo, prevede una registrazione riservata e l'utilizzo della crittografia al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'inserimento di una segnalazione in piattaforma è notificato al Gestore mediante una e-mail.

Al termine del percorso di segnalazione, la persona segnalante riceve un codice univoco di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico: questo codice univoco di 16 cifre permette alla persona segnalante di accedere alla segnalazione, monitorarne lo stato, dialogare in maniera bidirezionale con il Gestore, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

Le informazioni contenute nella piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

7.7.2 Trattamento dei dati personali

RESTART e il fornitore della piattaforma hanno sottoscritto un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

La Fondazione garantisce la massima riservatezza nei confronti della persona segnalante e si impegna a proteggerne l'identità e a mantenerla riservata; le informazioni acquisite saranno gestite in modo da non permettere a terzi di risalire, nemmeno indirettamente, alla persona segnalante.

I dati personali - raccolti tramite la segnalazione e/o nel corso dell'istruttoria che ne consegue - sono trattati in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (anche "GDPR") e del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, è fornita agli interessati al momento dell'accesso in piattaforma ed è pubblicata sul sito web della Fondazione nella sezione Whistleblowing.

7.7.3 Obbligo di riservatezza e condizioni per la rivelazione dell'identità del segnalante

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità - non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

In riferimento agli obblighi di riservatezza dell'identità del segnalante, si ricorda che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La tutela della riservatezza è assicurata anche nell'ambito del procedimento disciplinare

eventualmente attivato contro il presunto autore della violazione; l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nel caso in cui, l'identità della persona segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto a cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso della persona segnalante.

Nel caso in cui la rivelazione dell'identità della persona segnalante si renda necessaria, sarà dato avviso alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione mediante comunicazione scritta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3.

7.7.4 Divieto di ritorsioni

Non è tollerata alcuna forma di ritorsione nei confronti della persona segnalante - anche solo tentata o minacciata - per motivi collegati, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano ritorsioni il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado, il mutamento delle mansioni / del luogo / dell'orario di lavoro, la riduzione dello stipendio, l'applicazione di misure disciplinari o di misure che determinino condizioni di lavoro inaccettabili.

Chiunque ritenga di essere oggetto di misure ritorsive, anche in forma tentata o minacciata, a seguito di una segnalazione, potrà informare ANAC che, accertato il nesso causale tra la ritorsione e la segnalazione, adotterà i conseguenti provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 21 del Decreto.

Godono di tale protezione anche i soggetti elencati ai punti da (a) a (d) del precedente paragrafo 7.7, che, avendo un legame qualificato con il segnalante, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

7.8 Segnalazione ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore

Qualora un soggetto diverso dal Gestore riceva una segnalazione, lo stesso dovrà:

- trattare le informazioni ricevute in modo da garantirne la piena riservatezza;
- contattare il Gestore – tramite canale orale – per ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della segnalazione erroneamente pervenuta alla sua attenzione;
- attenendosi alle istruzioni ricevute, trasmettere immediatamente la segnalazione al Gestore, che provvede ad inserirla in piattaforma;
- successivamente alla conferma della ricezione della segnalazione da parte del Gestore, eliminare la segnalazione dal proprio dispositivo e non conservarne copia.

8 SANZIONI DISCIPLINARI

Il sistema di segnalazione prevede sanzioni nei confronti delle persone segnalate nel caso in cui le violazioni o gli illeciti loro attribuiti fossero accertati; nei confronti della persona segnalante, in caso di abuso dello strumento di segnalazione; nei confronti del Gestore, nel caso di mancato

rispetto della presente procedura; nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo, dovessero violare gli obblighi di riservatezza e i divieti di ritorsione posti a tutela della persona segnalante.

L'inosservanza dei principi e delle regole contenuti nella presente procedura rappresenta una violazione del MOG e comporta l'applicazione del sistema disciplinare adottato ai sensi dello stesso.

In particolare, le sanzioni disciplinari previste nel MOG possono essere applicate, in misura proporzionata alla gravità della condotta, nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 21 del Decreto:

- violazione delle misure poste a tutela della persona segnalante;
- comportamenti volti a ostacolare la segnalazione;
- violazioni dell'obbligo di riservatezza della identità della persona segnalante;
- mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti della persona segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave;
- commissione di atti illeciti o irregolari ovvero non in linea con il Codice Etico, il MOG e le procedure adottate.

Non è prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da, successive verifiche, dovessero risultare infondati.

Non è punibile, neanche per responsabilità civile o amministrativa, la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione.

9 Storia del documento e revisioni

La presente procedura è soggetta a revisione periodica: la versione aggiornata è disponibile nella apposita sezione del sito web della Fondazione.

Data	Revisione	Descrizione	Verificato e approvato da	Modifiche
19/07/2024	1.0	Rilascio della prima versione del documento	C.d.A.	